

ASL8

NP/2016/ 0011259 del 26/04/2016 ore 12.33

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Al Direttore Amministrativo
Sede

Classifica 1.2.11



Oggetto: Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro- Melis M. Ornella c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 549/015 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8 per entrambi i giudizi del giudizio, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 95% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Lorena Vacca)

Il presente allegato è composto di n° 8 fogli.

IL RESP. LE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 463 DEL 23 MAG. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Annabella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

14

EX ARTT. 51 E 52 D.LGV. 196/2003
I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE
OSCURATI IN CASO DI RILASCIO COPIE

SENT. 549/2015
R. G. 87/2014
CROM. 2321/2015
Decisa il 09/12/2015
Depositata il 23 DIC. 2015
Minuta depositata il 21 DIC. 2015

STUDIO LEGALE ATZERI
Via Logudoro, 35 - 09127 CAGLIARI
Tel. 070.668855 - Fax 070.666074
Cod. Fisc. e Partita IVA 00091610925



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati

Dott. Alfonso Nurcis

PRESIDENTE

Dott. Angelo Lucio Caredda

CONSIGLIERE RELATORE

Dott. Paola Mazzeo

CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di previdenza iscritta al n. 87 di RACL dell'anno 2014, proposta da

Melis Maria Ornella, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Logudoro n. 35, nello studio dell'avv. Valeria Atzeri, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del 1° grado del giudizio.

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Regina Margherita n. 1, presso l'Ufficio Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocatura dell'Istituto in forza di distinte procure generali alle liti.

APPELLATO

ASL8

PG/2016/ 0017391 del 17/02/2016 ore 10.15

E CONTRO

Attente STUDIO LEGALE ATZERI

Assegnatario: Servizio Affari Legali

Classifica: 1/2/1



1

17 FEB. 2016

31098 Vascos 17/02/2016

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

2

Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati interni all'Ente, Lorena Vacca e Paola Trudu in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.

L'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1566-2013, con la quale è stata rigettata la sua domanda di accertamento dell'invalidità civile e del diritto alle conseguenti provvidenze economiche o all'esenzione ticket.

Lamenta che le condizioni fisiche siano state erroneamente valutate e che, contrariamente a quanto assunto dal precedente CTU, la sua capacità di lavoro fosse permanentemente ridotta a meno di 3/4 dalla data della domanda amministrativa e che avesse diritto all'assegno d'assistenza.

Si è costituito l'INPS, contestando le affermazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.

Si è inoltre costituita in giudizio la ASL n. 8 di Cagliari, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

1. Dichiarare che il ricorrente è invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% od almeno al 67%
2. Dichiarare che ha diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie
3. Condannare l'INPS a corrispondere l'assegno d'invalidità civile dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con gli accessori.
4. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
5. In caso di soccombenza non porre a carico le spese all'appellante, in quanto al di sotto dei limiti di reddito dell'art. 152 disp.att. c.p.c.



Per l'appellato INPS: Rigettare l'appello, con spese secondo giustizia.

Per l'appellato USL n. 8: dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'Azienda ASL n. 8 e, nel merito, confermare la sentenza, rigettando la domanda, con vittoria di spese ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta l'erronea valutazione del CTU in 1° grado, che principalmente avrebbe sottovalutato la patologia oculare che, sommata alle altre da cui era affetta, avrebbe comportato il superamento della soglia per il riconoscimento della prestazione richiesta. Afferma e dimostra che, successivamente alla definizione della controversia, la ricorrente è stata riconosciuta cieca civile, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa del 1-10-2012.

E' stata disposta la rinnovazione della CTU ed il consulente nominato ha accertato che l'appellante, fin dal tempo della domanda amministrativa in oggetto (8-9-2010), è affetto da un quadro patologico di rilevante gravità, in cui la maggior efficacia invalidante è causata dall'insieme stesso delle molteplici patologie, tutte influenti e concorrenti tra loro nel ridurre la capacità lavorativa del ricorrente ed in particolare dalla cecità assoluta. Tali affezioni comportano una riduzione della capacità lavorativa pari al 75-80% fino al 31-10-2012 e del 25% successivamente a tale data.

Le conclusioni del consulente si devono condividere, in quanto esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica e sui necessari esami strumentali, nonché sull'evidenza clinica direttamente riscontrata. Esse sono da preferire a quelle della consulenza effettuata in 1° grado, poiché gli esami medici effettuati in relazione successiva domanda di riconoscimento di cecità hanno portato a correggere, in termini di certezza, la diagnosi precedentemente effettuata. La documentazione esistente al tempo della prima CTU faceva infatti propendere per attribuire una matrice psichiatrica al disturbo visivo.

Dalla data del riconoscimento della prestazione collegata alla cecità (31-10-2012), detratto il danno oculare, non più valutabile, la percentuale d'invalidità è del 25%.

Ritiene pertanto il Collegio che il ricorrente sia invalido civile nella misura e con la decorrenza accertata dal consulente e che abbia pertanto diritto all'assegno di

assistenza. L'INPS va condannato al pagamento dei ratei scaduti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, secondo le modalità e con la decorrenza fissata dalla legge.

Va ~~affermata~~ la legittimazione passiva della ASL n. 8, poiché in controversia avente ad oggetto anche l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie, il destinatario effettivo della domanda, rispetto alla quale l'accertamento dello stato d'invalidità ha funzione di presupposto, è con evidenza l'azienda sanitaria locale. Non si può comunque accertare l'esistenza di alcun diritto attuale nei suoi confronti, vista la limitata residua invalidità valutabile, una volta riconosciuta la provvidenza per la cecità civile. L'esenzione dalla partecipazione alle spese seguirà gli ordinari criteri esistenti.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti dell' INPS, vanno interamente compensate nei confronti della ASL n. 8, in considerazione dell'incertezza diagnostica al tempo del giudizio di 1° grado e dell'inesistenza attuale del diritto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando


Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'appellante è invalida civile in misura pari al 80% a decorrere dal 8-9-2010 ed ha diritto di percepire l'assegno d'assistenza dal primo giorno del mese successivo, fino al 31-10-2012. Condanna l'INPS al pagamento dei ratei scaduti nella misura di legge, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria nella misura stabilita dalla legge.

Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.800,00 per il 1° grado ed €. 1.930,00, per il grado d'appello, oltre al rimborso per spese imponibili, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore della ricorrente. Compensa per intero per entrambi i gradi tra ricorrente ed ASL.


Cagliari, 9-12-2015

Il Relatore

Dott. Angelo Lucio Caredda




IL CANCELLIERE
Mauro Lino Frongia



Il Presidente

Dott. Alfonso Nurcis




CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO

Deposito in Cancelleria

23 DIC 2015

DESI

IL CANCELLIERE




Il sottoscritto Avv. Valeria Atzeri con studio in Cagliari, alla Via Logudoro n.35, TZRVL69B68B354E, quale difensore di Melis Maria Ornella cod.f MLSMRN63H54H118U, in forza di procura alle liti in data 20.10.11 ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2003) introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

attesta

che la copia cartacea della sentenza n. 549 del 9.12.15, qui allegata, è conforme copia informatica dello stesso presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 8 R.G. della Corte d'Appello di Cagliari.

Cagliari, 5.2.2016

Avv. Valeria Atzeri



REFERTO DI NOTIFICA

Richiesto dal Procuratore del ricorrente io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto che precede all'INPS e all'Azienda USL n.8 di Cagliari mediante consegna di distinte copie conformi di esso fattane come segue:

All'INPS in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* mediante consegna di copie conformi di esso fattane presso il Funzionario dell'Istituto Dr.ssa Milena Maria Nunziata Mani Cagliari Viale R. Margherita n.1 ed ivi

↓ All'Azienda USL n.8 di Cagliari in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* mediante consegna di copia conforme di esso fattane presso i Procuratori costituiti e domiciliatari A Paola Trudu e Lorena Vacca in Selargius Via Piero della Francesca n.1 ed ivi

Sell. *frangipane*
Impiegato incaricato, tale
qualificato, che ne cura
la consegna.

12/2/16
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Uff. Unico Notificazioni
Murroni Marco
UFFICIALE GIUDIZIARIO

PG/2016

Mittente: STI

Assegnatario:

Classifica:



3.

Firm

6



NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da Melis M. Ornella contro ASL 8 Cagliari
(Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. n. 5491/11, Giudice Dott.ssa Mazzeo)
(Corte d'Appello di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 87/2014, Giudice Caredda A. Lucio)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia 1° grado	€ 1.620,00
Fase 1: studio della controversia 2° grado	€ 1.960,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio 1° grado	€ 1.147,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio 2° grado	€ 1.350,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione 1° grado	//
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione 2° grado	//
Fase 4: fase decisionale 1° grado	€ 3.500,00
Fase 4: fase decisionale 2° grado	€ 3.305,00
Totale	€ 12.882,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 12.882,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 644,10
Totale	€ 12.237,90
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 6.118,95
Totale dovuto	€ 6.118,95

Avv. Lorenza Vecce

av. Tardito

ASL8

NP/2016/ 0011255 del 26/04/2016 ore 12.25

Mittente Servizio Affari Legali

assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1.2.11




Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro-Melis M. Ornella c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)